



Comune di Parma

**SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT  
S.O. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO**

DIRIGENTE  
TIZIANO DI BERNARDO

**Oggetto:** Sponsorizzazione ambientale delle aree verdi poste nelle rotatorie agli incroci tra “Via Moletolo – Via Ravenna – Via Berlino” (cod. 1159) – “Via Paradigna – svincolo Tangenziale Euro Torri” (cod. 1892) e “Via San Leonardo – Via Rodolfi Mansueto – svincolo Tangenziale Nord” (cod. 2140). Sentenza del Tribunale di Parma, Giudice Unico, n. 1028/2024. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 267/2000.

RELAZIONE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 393 del 02/11/2016, è stata approvata la ricerca di sponsor a cui affidare la manutenzione delle aree verdi delle rotatorie comunali secondo le modalità previste dall'art. 43 della Legge 449/1997, dall'art. 119 del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 19 del D.lgs. 50/2016, demandando tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla conseguente procedura al Responsabile del Servizio Manutenzioni.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2996 del 25.11.2016, è stato approvato l'avviso pubblico, gli allegati e le modalità di affidamento nell'ambito dell'intervento denominato: “Manutenzione del verde delle rotatorie poste nel territorio del Comune di Parma”, l'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Parma in data 12/12/2016;

Con Determinazione Dirigenziale n. 844 del 23.03.2017 è stato approvato l'elenco aggiornato delle rotatorie disponibili per sponsorizzazioni;

In data 18.09.2019 con richiesta prot. n. 174851 143656, il Dott. Pierpaolo Pavanello, in qualità di legale rappresentante della Società “Euromed srl” con sede in Via Rocco Bormioli, 5/A, 43122 Parma, ha presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di sponsorizzazione ambientale relativa alle rotatorie poste agli incroci tra “Via Moletolo – Via Ravenna – Via Berlino” (cod. 1159) – “Via Paradigna – svincolo Tangenziale Euro Torri” (cod. 1892) e “Via San Leonardo – Via Rodolfi Mansueto – svincolo Tangenziale Nord” (cod. 2140);

Il 27/09/2019, con Determinazione Dirigenziale n. 2457/2019, a fronte della richiesta di cui sopra, è stata approvata la stipula del contratto di sponsorizzazione ambientale delle



aree verdi poste nelle agli incroci tra “Via Moletolo – Via Ravenna – Via Berlino” (cod. 1159) – “Via Paradigna – svincolo Tangenziale Euro Torri” (cod. 1892) e “Via San Leonardo – Via Rodolfi Mansueto – svincolo Tangenziale Nord” (cod. 2140), tra la società Euromed Srl e il Comune di Parma;

Tale contratto, rep. n. 19040 del 10/01/2020, di durata triennale decorrenti dalla stipula, è stato inviato via PEC in data 23/01/2020 allo Sponsor con nota prot. gen. n. 8651 del 17/01/2020;

Vista l’inadempienza della società Euromed srl rispetto agli obblighi di manutenzione delle rotatorie di cui in oggetto, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto il contratto risolto, ai sensi dell’art. 8 del contratto stesso, il quale prevede la risoluzione del contratto per il caso di mancata esecuzione delle opere di manutenzione, senza però far pervenire alla società in questione formale diffida.

Quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 1816 del 30/09/2020, a seguito di richiesta di sponsorizzazione ambientale relativa alle rotatorie all’incrocio tra “Svincolo tangenziale Nord – Via San Leonardo – Via Rodolfi” (cod. 2140) e tra “Via Silva e Via Paradigna” presentata dal legale rappresentante della società Lanzi Traporti Srl, assunta al prot. n. 60310/2020, l’ente procedeva con l’approvazione della bozza di contratto e con l’assegnazione delle rotatorie di cui sopra, compresa rotatoria n. 2140 precedentemente assegnata alla società Euromed Srl.

Vista la sentenza n. 1028/2024 del 10/07/2024, allegata alla presente, pronunciata dal Tribunale di Parma, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2068/2022 promossa dalla società Euromed Srl contro il Comune di Parma, ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Giudice ha evidenziato che *“dal momento che il contratto non era stato ancora formalmente risolto, l’affidamento a terzi risulta indebito e pone l’amministrazione nella posizione dell’inadempiente ‘consapevole’, con tale espressione intendendosi quella particolare figura di inadempimento cd doloso (ma) efficiente, che descrive il debitore che preferisce rendersi inadempiente verso un creditore assumendo identico obbligo verso altri, migliorando il profitto o riducendo le perdite”*;

Con la stessa sentenza, il Giudice, ha pertanto condannato il Comune di Parma al pagamento di € 5.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, e al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.800,00, oltre € 264,00 per spese, rimborsi al 15% IVA e c.p., come per legge.

Gli interessi legali, calcolati come da citata sentenza, ammontano a € 59,76 come da dettaglio allegato.

Per dare esecuzione alla sentenza n. 1028/2024 del 10/07/2024 del Tribunale di Parma, Giudice Unico, occorre pertanto riconoscere la somma di € 5.100,00 quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL.

La spesa di € 5.100,00 trova copertura al capitolo 10902270 “Contenzioso manutenzione verde pubblico” a seguito di variazione di bilancio approvata con atto di C.C. n. 72 del 25/11/2024 e divenuta esecutiva con Deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 27/11/2024.

Il Dirigente  
arch. Tiziano Di Bernardo  
(firmato digitalmente)

**Allegati:**

1. sentenza Tribunale di Parma n. 1028/2024 del 10/07/2024
2. calcolo interessi legali



N. R.G. 2068/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2068/2022 promossa da:

EUROMED SRL,

rappresentato e difeso dall'Avv. BERNI LUCA e dall'Avv. TIRANTI MARIA ALBERICA,  
con domicilio eletto presso lo studio del difensore,  
giusta procura in atti,

ATTORE;

contro

COMUNE DI PARMA ,

rappresentato e difeso dall'Avv. PRIORI FRANCESCA e dall'Avv. DILDA MARIA LAURA,  
con domicilio eletto presso lo studio del difensore in STRADA REPUBBLICA 1 PARMA - SERVIZIO  
AVVOCATURA MUNICIPALE COMUNE DI PARMA,  
giusta procura in atti,

CONVENUTO.

CONCLUSIONI

All'udienza del 28/02/2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate per  
via telematica.



Euromed srl agisce contro il Comune di Parma, chiedendo che la Pubblica Amministrazione dia seguito, previa emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., agli obblighi assunti con il contratto di sponsorizzazione (doc. n. 4) versato in atti e, in subordine, che l'amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni patiti.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Parma ha chiesto il rigetto delle domande attoree sostenendo che il contratto si fosse già risolto per causa imputabile alla controparte.

Come risulta dalla documentazione in atti, con atto DGC n. 393/2016 del 02/11/2016 (doc. 2 parte convenuta), la Giunta Comunale del Comune di Parma ha espresso il proprio indirizzo favorevole all'assegnazione della manutenzione delle rotatorie comunali attraverso contratti di sponsorizzazione a soggetti privati interessati.

Tale indirizzo era suggerito dalla volontà di garantire un *“buon standard conservativo ed un certo livello estetico del verde pubblico”*, riducendo gli oneri manutentivi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Con l'atto sopra citato, l'Amministrazione comunale ha stabilito che sarebbe stato adottato un avviso pubblico a *“data aperta”* (e cioè in pubblicazione fino ad esaurimento delle rotatorie da assegnare) e che l'assegnazione sarebbe avvenuta sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A seguito di tale atto di indirizzo, in data 25/11/2016, il dirigente del Servizio Manutenzioni del Comune di Parma, con atto DD 2996/2016 (doc. 3), ha approvato l'avviso pubblico per le manutenzioni del verde delle rotatorie poste nel territorio del Comune di Parma, ed i relativi allegati tra cui il c.d. *“programma di manutenzione delle rotonde comunale assegnate agli sponsor”*.

Nell'avviso pubblico era espressamente previsto che gli Sponsor si impegnassero *“alla realizzazione a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione e/o di allestimento delle aree verdi pubbliche presenti all'interno delle rotatorie stradali loro assegnate, a partire dalla sottoscrizione del contratto e fino al termine della durata prevista...”*.

Il 27/09/2019, con DD n. 2457/2019 (doc. 4), a fronte della richiesta presentata dalla società attrice in data 18/09/2019, è stata approvata la stipula del contratto di sponsorizzazione ambientale delle aree verdi poste nelle rotatorie *“Via Moletolo - Via Ravenna - Via Berlino”*, *“Via Paradigna - svincolo Tangenziale Euro Torri”* e *“Via San Leonardo - Via Rodolfi Mansueto - svincolo Tangenziale Nord”*, tra il Comune di Parma e la Euromed srl.

Tale contratto, rep. n. 19040 del 10/01/2020 (doc. 5), inviato via pec in data 23/01/2020 allo Sponsor con nota prot. gen. n. 8651 del 17/01/2020, aveva durata triennale decorrenti dalla stipula.



La difesa di parte convenuta sostiene, poi, che Euromed srl si sarebbe resa inadempiente agli obblighi di manutenzione e che il contratto si sarebbe, quindi, risolto.

Di contro, parte attrice sostiene che in tempo di Covid lo studio medico era in tutt'altre faccende affaccendato e che gli obblighi di manutenzione non erano attività essenziali in forza della normativa emergenziale: il contratto non si sarebbe mai risolto; l'amministrazione avrebbe indebitamente assegnato la manutenzione delle 'rotonde' ad altra società (Lanzi Trasporti); l'amministrazione sarebbe, conclusivamente, inadempiente.

Tale impostazione risolve immediatamente il profilo concernente la domanda principale dell'attrice: il contratto era stato siglato e protocollato. Messa di canto la problematica dell'ammissibilità delle sentenze costitutive contro la PA, non si pone quindi più un problema di esecuzione coattiva di un contratto, che risulta ormai già stato concluso e 'abbandonato'. La domanda ex art. 2932 c.c. è dunque da rigettare perché non è 'possibile' (v. dato testuale della norma) la conclusione di un contratto già concluso.

Si tratta, quindi, di capire se il contratto si fosse effettivamente risolto.

In effetti, la clausola n. 8 del contratto prevede la risoluzione del contratto per il caso di mancata esecuzione delle opere di manutenzione.

Tuttavia, la clausola prevede che la *risoluzione può essere richiesta*, richiamando l'art. 1453 c.c.

Ciò vuol dire che in tanto poteva darsi risoluzione stragiudiziale (quella giudiziale non è stata richiesta in questa sede e, al più, avrebbe effetto dal dì della domanda) in quanto l'amministrazione si fosse correttamente avvalsa della facoltà riconosciuta dall'art. 1454 c.c.

Tuttavia, non vi è prova in atti che l'amministrazione abbia fatto pervenire alla controparte formale diffida.

La dinamica venutasi a creare è dunque coerente con quanto dichiarato dal teste Pavanello (di Euromed srl): è accaduto che, durante l'emergenza Covid, Euromed non si sia premurata di dar seguito agli obblighi assunti, perché 'non c'erano persone disponibili in Comune'; a Settembre la sponsorizzazione è passata ad altri.

Tuttavia, dal momento che il contratto non era stato ancora formalmente risolto, l'affidamento a terzi risulta indebito e pone l'amministrazione nella posizione dell'inadempiente 'consapevole', con tale espressione intendendosi quella particolare figura di inadempimento cd doloso (ma) efficiente, che descrive il debitore che preferisce rendersi inadempiente verso un creditore assumendo identico obbligo verso altri, migliorando il profitto o riducendo le perdite.



Nel caso di specie, è quindi accaduto che il Comune, pur ancora formalmente legato ad Euromed srl, abbia inteso legarsi (anche) ad un altro contraente: ne consegue che lo stesso è inadempiente agli obblighi assunti (seppure aventi ad oggetto un semplice *non facere*) e deve risarcire il danno.

Invero, la quantificazione del danno patito non risulta nemmeno abbozzata in forma analitica dalla difesa dell'attrice, che ha discusso genericamente di un danno pari a € 15.000,00.

Tale somma pare spropositata: è pur vero che in atti risulta documentazione che attesta che Euromed si era pure attivata per iniziare a realizzare i cartelli da esporre per la pubblicità (v. planimetria con identificazione delle rotatorie, elaborato grafico del cartello tipo, progetto di massima docc. n. 20, 21, 22 e 23).

Non sono chiariti i costi sostenuti: è tuttavia possibile quantificare il danno, in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) in euro 5.000,00, immaginando le spese sostenute per dare incarico a un professionista di dar seguito ai relativi adempimenti.

Non sono censite ulteriori componenti di danno.

Il capo di condanna si traduce nell'obbligo di corrispondere la cifra sopra indicata.

Le spese, calibrate sul *decisum*, seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.

*P. Q. M.*

Il Tribunale di Parma,

definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2068/22 RG,

così decide:

accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto,

condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice di € 5.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 2.800,00, oltre € 264,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.

Parma, 09/07/2024

Il Giudice

Dott. Marco Vittoria



## Calcolo Interessi Legali

**Capitale Iniziale: € 5.000,00**

**Data Iniziale: 10/07/2024**

**Data Finale: 31/12/2024**

**Interessi: Capitalizzazione trimestrale**

Data:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
10/07/2024	30/09/2024	€ 5.000,00	2,50%	82	€ 28,08
01/10/2024	31/12/2024	€ 5.028,08	2,50%	92	€ 31,68

**Totale colonna giorni: 174**

**Totale interessi legali: € 59,76**

**Capitale + interessi legali: € 5.059,76**

